



COMUNE DI RAIANO
PROVINCIA DE L'AQUILA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Relazione illustrativa

ADOZIONE: Del. C.C. n... del .././....

APPROVAZIONE: Del. C.C. n.. del .././....

Il Sindaco
MARCO MOCA

Il Segretario Comunale
Germana Soccorsi

OIKOS Ricerche Srl
Roberto Farina (Progettista Responsabile)
Alessandra Carini
Diego Pellattiero
Antonio Conticello

Comune di Raiano
Salvatore Di Bacco
(Resp. Area tecnica edilizia
ed urbanistica)

progetti & ricerche
Oikos
Urbanistica Architettura Ambiente

2024

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
2.1.	I PROVVEDIMENTI NORMATIVI	3
2.2	CONSIDERAZIONI	6
3.	METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	8
3.1	L'APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 770/P del 14/11/2011	9
4.	DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	12
4.1.	INFRASTRUTTURE VIARIE (D.P.R. 142/2004)	12
4.2.	INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (D.P.R n.459 del 18/11/98)	14
5.	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO	15
6.	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI PROGETTO.....	20
7	LE AREE DI POTENZIALE CONFLITTO ACUSTICO.....	22
8.	LE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	23

1. PREMESSA

Il presente elaborato illustra il Piano di Classificazione Acustica del comune di Raiano, redatto ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” e della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17/07/2007 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*”.

Il Piano di Classificazione acustica (di seguito indicato con la sigla PCA) rappresenta uno strumento di governo del territorio il cui obiettivo – assieme agli altri strumenti urbanistici vigenti – è quello del miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e in generale degli spazi fruibili dalla popolazione, mediante l'attribuzione di una diversa classe acustica in relazione alla classificazione urbanistica e quindi agli usi e funzioni presenti e ammessi dallo strumento urbanistico comunale - PRG; gli obiettivi del piano sono da conseguire attraverso la verifica del rispetto dei limiti richiesti e l'attuazione di piani di risanamento acustico quando richiesti.

Come descritto nella DGR 7007/P del 2011 il PCA *deve configurarsi come un atto tecnico – politico di governo del territorio nel quale siano valorizzati gli aspetti di tutela della popolazione dall'inquinamento acustico e sia garantita l'adeguatezza del clima acustico del territorio comunale alle attività esistenti e previste in ciascuna parte di esso.*

Il presente PCA è costituita dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica**
- **Regolamento acustico**
- **Tavole della classificazione acustica**, così suddivise:
 - Tav. 1 – Stato di fatto (1 tavola in scala 1:5000)
 - Tav. 2 – Progetto (1 tavola in scala 1:5000)
 - Tav. 3 – Sintesi (1 tavola in scala 1:5000).
- **Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS**

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio nazionale. Successivamente la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991, demandando ai decreti attuativi la loro applicazione.

La Legge Quadro n. 447/1995 affida ai Comuni un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore: ad essi compete la suddivisione del territorio in "classi", cui sono associati i valori limite per l'esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione preventiva d'impatto acustico dei nuovi insediamenti. Rispetto al DPCM 1/3/1991, che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità.

Inoltre, in attuazione della suddetta legge, le Regioni hanno l'obbligo di legiferare recependo i contenuti e gli indirizzi della norma nazionale.

2.1. I PROVVEDIMENTI NORMATIVI

La Legge Quadro n. 447/1995 definisce quali competenze dello Stato:

- il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore;
- il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
- l'adozione piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze di Regioni, Province e Comuni;
- l'adozione di svariati atti legislativi, fra cui:
 - Determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
 - Determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico emesso dalle infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;
 - Determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
 - Indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;
 - Determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse;

- Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;
- Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina;
- Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina.

Le Regioni sono invece chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni.

La Regione Abruzzo ha introdotto la legge n. 23 del 17/07/2007 in materia di "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*" di recepimento degli obblighi imposti dalla Legge quadro 447/95. Successivamente, saranno stabiliti i criteri applicativi per la regolamentazione sul territorio regionale delle emissioni derivanti dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno (*D.G.R n. 770/P del 14/11/2011 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali*).

Alle Province sono affidate funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adeguamento dei regolamenti d'igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti fissati per la zona.

L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa.

Di seguito sono elencati i principali decreti emanati.

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/9/97 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante - G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997;*

- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 31/10/97 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale - G.U. n. 267 del 15 novembre 1997;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997;*
- *Decreto Presidente della Repubblica 11/12/1997 n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili - G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998;*
- *Decreto Ministero dell'Ambiente 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - G.U. n. 76 dell' 1 aprile 1998;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/98 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell' attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - G.U. n. 120 del 26 maggio 1998;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98, n. 498 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario - G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/04/99, n. 215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi - G.U. n. 153 del 2 luglio 1999;*
- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 20/5/99 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico - G.U. n. 225 del 24 settembre 1999;*
- *Decreto Presidente della Repubblica 9/11/99, n. 476 – Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni - G.U. n. 295 del 17 dicembre 1999;*
- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 3/12/99 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti - G.U. n. 289 del 10 dicembre 1999;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – G.U. n. 127 del 1 giugno 2004.*
- *Circolare Ministeriale del 06/09/2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*
- *Decreto Legislativo del 19/08/2005 n.194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.*

2.2 CONSIDERAZIONI

Il panorama normativo, attuativo della legge quadro sull'inquinamento acustico, è pressoché completo. Disporre di strumenti normativi consente di affrontare con decisione la problematica dell'inquinamento acustico e di supportare con forza le azioni a livello locale.

Negli anni recenti l'emergere di criticità di tipo ambientale all'interno del contesto urbano ha evidenziato le carenze di approccio e di soluzioni settoriali nel dare risposte alle odierne esigenze di qualità negli ambienti di vita. All'interno della complessità delle relazioni proprie del sistema urbano deve essere collocato anche il problema dell'inquinamento acustico.

E' ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana, sia in ambito produttivo industriale, sia in ambito civile.

In ambito civile, all'interno dei centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane risulta costantemente compreso nell'intervallo tra i 40 e gli 80 dB, e spesso sono presenti situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dB.

Nella maggior parte delle realtà urbane, l'inquinamento acustico viene generalmente prodotto secondo due modalità:

- le emissioni sonore generate da un numero finito di sorgenti fisse (principalmente industrie ed attività a forte richiamo di pubblico);
- la generazione del rumore diffusa, prodotta da innumerevoli sorgenti associate alla molteplicità delle diverse attività umane, computando fra queste la più importante, rappresentata dal sistema della mobilità.

Mentre la prima modalità è responsabile quasi esclusivamente di situazioni di inquinamento acustico di tipo puntuale, rispetto al quale si individua la principale modalità di ripristino negli interventi tecnologici sulle sorgenti, la seconda modalità rappresenta quella in base alla quale si trova esposta al rumore la quota prevalente della popolazione; essa richiede, per essere affrontata, un tipo di approccio metodologicamente più complesso, comportando spesso anche una revisione critica dell'assetto urbanistico.

La classificazione acustica costituisce una sorta di suddivisione del territorio comunale secondo "aree omogenee", e viene effettuata mediante l'assegnazione, ad ogni unità territoriale di riferimento (UTR) individuata, di una delle sei classe definite dalla normativa vigente, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio.

Scopo principale della classificazione acustica è di permettere una chiara individuazione per l'area oggetto di verifica dei livelli massimi ammissibili di rumorosità, relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, e, conseguentemente, definire gli obiettivi di risanamento per la situazione esistente e di prevenzione per i nuovi interventi.

Quest'ultimo obiettivo, in prospettiva, dovrebbe diventare l'aspetto più qualificante della classificazione acustica, documento-perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento degli ambiti urbani acusticamente problematici.

Per evitare, tuttavia, che la qualità ambientale sia considerata il prodotto di fattori meramente

numerici, è indispensabile porre attenzione alla prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di approntamento di qualunque strumento di pianificazione, urbanistica o socioeconomica, ambientale o viabilistica.

Lo scopo è quello di ottimizzare le azioni dei singoli strumenti di pianificazione, valutandone gli effetti, anche in relazione al contenimento della rumorosità ambientale, per i quali ogni strumento contribuisce, nell'ambito degli aspetti di competenza.

Si pone così in evidenza la necessità di affrontare in modo strettamente coordinato i problemi della progettazione urbanistica, della pianificazione del traffico, del commercio e delle attività legate al turismo, ai fini di migliorare la qualità acustica della città, cosa che la L. 447/1995 ha reso obbligatoria anche dal punto di vista formale.

La realizzazione della classificazione acustica del territorio prelude necessariamente ad una successiva fase di verifica (mediante monitoraggio) dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche di mappa: dal confronto tra dati misurati e/o calcolati ed i valori limite di zona si dovrebbe quindi individuare le situazioni critiche, e procedere all'eventuale redazione e attuazione dei piani di risanamento ed alla definizione delle priorità e delle modalità di intervento.

In termini puramente ipotetici il fine ultimo del processo avviato con la classificazione dovrebbe, infatti, essere quello di raggiungere il totale risanamento degli ambienti di vita dall'inquinamento acustico.

Più realisticamente, la classificazione può essere considerata come un utile strumento per la conoscenza puntuale della qualità dell'ambiente acustico nel territorio, a cui poter fare riferimento per molteplici scopi:

- individuazione, per quanto riguarda lo stato di fatto, delle priorità di intervento e dei necessari interventi di bonifica, organizzati nell'ambito di un adeguato strumento pianificatorio;
- adozione da parte del Comune di strumenti urbanistici che tengano conto degli input forniti dalla classificazione, assumendo nella definizione degli usi e delle trasformazioni decisioni coerenti con gli obiettivi di qualità, prescrivendo negli interventi di riqualificazione e di nuovo insediamento condizioni atte a garantire una qualità adeguata dell'ambiente acustico, ed evitando di prevedere il contatto di ambiti urbanistici le cui classi di appartenenza si discostino per più di 5 dB.

3. METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall'art. 2 del D.P.C.M. 1/3/91, è definita dall'art. 6 della Legge Quadro 447/1995 come l'adempimento fondamentale da parte dei Comuni, che sono quindi obbligati a dotarsi di tale strumento, il primo introdotto in Italia per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dal rumore.

Sia il DPCM dell'1/3/1991 che DPCM del 14/11/1997, attuativi dell'art. 3, comma 1, lettera a, della legge quadro 447/1995, suddividono il territorio in sei classi di destinazione d'uso, associando a ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità:

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- le aree ospedaliere,
- le aree scolastiche,
- le aree destinate al riposo ed allo svago,
- le aree residenziali rurali,
- le aree di particolare interesse urbanistico,
- i parchi pubblici.

Sono escluse le sole strutture scolastiche e sanitarie collocate in edifici adibiti ad altri usi, che saranno classificate secondo la zona di appartenenza, come pure sono esclusi i centri diurni per gli anziani e disabili.

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni.

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode o del proprietario dell'attività industriale.

Alle Amministrazioni comunali è demandato il compito di effettuare la predetta suddivisione del proprio territorio, seguendo gli indirizzi di classificazione predisposti dalle Regioni di appartenenza.

Mentre le classi I, V, VI possono essere individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati del PRG (alla classe I sono infatti riconducibili le zone per dotazioni collettive - indicate con le sigle F, G - e alle classi V e VI quelle produttive, indicate con D), le altre classi richiedono la definizione di alcuni parametri a causa della presenza contemporanea di più condizioni.

In ambito nazionale ciò è stato fatto in due modi:

- con metodologie di tipo **qualitativo**: la classificazione è ottenuta come risultato di una analisi del territorio stesso, sostanzialmente sulla base dello strumento urbanistico;
- con metodologie di tipo **quantitativo**: la classificazione si basa sul calcolo di indici e parametri insediativi caratteristici del territorio e sulla determinazione di fasce.

3.1 L'APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 770/P DEL 14/11/2011

Con l'emanazione della *D.G.R n. 770/P del 14/11/2011 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali*, la Regione Abruzzo ha fornito ai Comuni precise indicazioni per l'applicazione dei disposti di cui alla L. n.447/1995 e alla L.R. n.23/2007, in merito al tema della classificazione acustica del territorio.

Attraverso tale delibera, la Regione definendo i criteri e le condizioni per redazione della classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n.23/2007, definisce quattro fasi principali:

1. Redazione di un quadro conoscitivo preliminare;
2. Analisi e zonizzazione dello stato di fatto;
3. Analisi previsionale del territorio e zonizzazione dello stato di fatto;
4. Confronto e sintesi tra la fase 2 e fase 3: zonizzazione definitiva.

1. Come suggerisce la DGR, nella fase preliminare è opportuna l'individuazione delle sorgenti sonore principali sul territorio e delle aree contenenti ricettori sensibili da sottoporre a maggior

tutela (aree ospedaliere, scolastiche, etc). Nel territorio del comune di Raiano tale individuazione è stata possibile mediante le informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico soprattutto per quanto riguarda l'indicazione delle sorgenti sonore presenti e la verifica delle zone sensibili ottenibili dalla lettura del PRG, che corrispondono alle zone per dotazioni collettive ad esclusione delle aree a parcheggio e magazzini comunali.

Successivamente sono state definite – sulla base della classificazione urbanistica definita dal PRG - la Unità Territoriali di Riferimento (UTR) sulle quali si sono effettuate le necessarie analisi e valutazioni sia per quanto riguarda lo stato di fatto che per quello di stato di progetto, al fine di assegnare la classe acustica opportuna.

Come chiarito dalla DGR 7007P/2011 si è cercato di

- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili (a tal fine si sono utilizzate le zone omogenee o aggregazione di esse desunte dal PRG);
- utilizzare una Base cartografica dedotta dagli strumenti urbanistici esistenti indicativa della destinazione d'uso del tessuto urbano;
- evitare l'eccessiva frammentazione del territorio.

2. Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle reali condizioni di fruizione del territorio, pur tenendo conto delle destinazioni del vigente PRG (stato di fatto) e di quelle del progetto definite dalla Variante 2019. In particolare il PRG vigente è stato utilizzato per una prima lettura delle modalità di fruizione del territorio (soprattutto per l'individuazione diretta delle aree di classe I) mentre la Variante 2019 è stata utile per la definizione delle previsioni urbanistiche.

L'assegnazione delle classi intermedie II, III, IV è stata invece condotta mediante il metodo qualitativo (consigliato per la classificazione di aree di modesta superficie e/o con scarsità di dati disponibili).

Sulla base della classificazione stradale e delle caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria, come proposto dalla stessa DGR, sono state individuate le classi acustiche opportune. Nel territorio di Raiano all'area prospiciente la linea ferroviaria, in considerazione del numero limitato di transiti dei treni, si è ritenuto opportuno assegnare la classe acustica III, così come alle due infrastrutture viarie principali. Per alcune strade locali, interne al centro abitato, in considerazione della vicinanza o meno a sorgenti sonore e del ridotto transito di veicoli, è stata assegnata la classe acustica II.

Sulla base dei Criteri regionali si è cercato di evitare l'accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore a 5dB(A).

3. La classificazione di progetto è stata redatta coerentemente con le destinazioni urbanistiche definite dalla Variante 2019 al PRG. Come per lo stato di fatto si è cercato di evitare l'accostamento di classi acustiche caratterizzate da una differenza di valori limite previsti superiori a 5 dBA.

4. La sintesi della classificazione acustica dello stato di fatto e di quella di progetto ha permesso

di evidenziare i punti di conflitto che andranno monitorati ed eventualmente superati mediante la predisposizione di adeguati piani di risanamento acustico.

Nell'individuazione delle varie zone si è data priorità all'identificazione delle classi a più alto rischio e di quelle particolarmente protette (classe I), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni del PRG.

Le linee guida forniscono infine alcune prescrizioni per la cartografia di riferimento, definendone la scala (1:5.000) e, in conformità alla norma UNI 9884, l'uso dei colori verde per la classe I, giallo per la II, arancione per la III, rosso vermiglio per la IV, rosso violetto per la V e blu per la VI (gli stessi colori, applicati ad una campitura rigata, indicano le aree di progetto).

Tab. 1 - Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche

Zona	Tipologia	Colore
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree prevalentemente residenziali	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree di intensa attività umana	Rosso Vermiglio
V	Aree prevalentemente industriali	Rosso violetto
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu

4. DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

4.1. INFRASTRUTTURE VIARIE (D.P.R. 142/2004)

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della L.26.10.1995 n.447" sono definiti limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti e di progetto, entro fasce di pertinenza acustica variabili in funzione del tipo di strada da 250 m. a 30 m.; valori limite di immissione sono definiti per il periodo diurno e per quello notturno, distinguendo inoltre tra ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e altri ricettori.

Il Decreto definisce inoltre interventi per il rispetto dei limiti (art.6), interventi diretti sul ricettore (art.7), Interventi di risanamento acustico a carico del titolare (art.8), verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli (art.9) e azioni di monitoraggio (art.10).

Per le strade esistenti e/o assimilabili la tabella di riferimento è la n. 2 del citato decreto:

Strade esistenti e assimilabili

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*) solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
		100	50	40	55	62

E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995
F- locale		30	

Per quanto riguarda le strade di progetto, la tabella di riferimento è la n. 1:

Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*) solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B- extraurbana principale		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

L'applicazione del DPR 142/04 comporta quindi l'indicazione, nella cartografia della classificazione acustica, delle fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e di progetto. Entro tali fasce, a prescindere dalla classe acustica assegnata, per i ricettori esistenti e di progetto dovranno essere rispettati i valori massimi di immissione indicati dal Decreto stesso: ad esempio un edificio residenziale localizzato entro una fascia di 50 m. da una strada urbana di scorrimento a carreggiate separate è soggetto a un valore limite di immissione di 70 dB(A) nel periodo diurno, anche se in base alla classificazione acustica alla fascia è assegnata la classe III a cui corrisponde il valore limite di immissione nel periodo diurno di 60 dB(A).

Nella cartografia figurano con diversa grafia le **fasce di pertinenza acustica** relative a:

- **Strada Statale n.5, Strada regionale n. 5 e Strada Provinciale n.10,**

classificate dal Codice della strada come "strade urbane extraurbane secondarie" (strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine), a cui corrispondono delle **fasce di pertinenza acustica pari 100 m (fascia A) – 50 m (fascia B).**

4.2. INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (D.P.R n.459 del 18/11/98)

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente nelle tavole di piano) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione. Nello specifico, l'art. 3 del decreto stabilisce il criterio con cui definire tali fasce di pertinenza acustica:

1. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

*a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di **m 100**, denominata **fascia A**; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di **m 150**, denominata **fascia B**;*

b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

5. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO

Premessa

Il presente Piano di classificazione acustica (PCA) è stata redatto coerentemente con la Variante al PRG 2019, tenendo in considerazione le classificazioni acustiche vigenti nei Comuni contermini, in modo da garantire coerenza di disciplina tra situazioni territoriali contigue.

Come raccomandato dalla DGR 7007P/2011 si è cercato di evitare o quantomeno limitare al massimo sia una eccessiva frammentazione del territorio comunale, sia l'accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore ai 5dB(A).

Le situazioni di potenziale conflitto acustico sono state individuate e descritte nel Capitolo 7, e sono disciplinate nel Regolamento acustico.

IL QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE

Il criterio di base per l'attribuzione delle differenti zone acustiche nel territorio comunale è stato riferito principalmente alle reali condizioni d'uso del territorio, coerentemente con quanto indicato nella D.G.R n. 770/P del 14/11/2011 *Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali*¹.

Come specificato nella stessa delibera regionale si è provveduto dapprima alla redazione del **"quadro conoscitivo preliminare"** che prevede – come spiegato al Cap.3.1 precedente - l'individuazione delle principali sorgenti sonore su tutto il territorio comunale e delle aree contenenti ricettori sensibili da sottoporre a maggior tutela, che corrispondono agli ambiti per dotazioni collettive, indicati con la sigla COL.A nella Variante 2019 che risultano attuati (perimetrati nell'**Allegato 1a**) e all'individuazione delle unità territoriali di riferimento - UTR , definite secondo criteri di omogeneità per usi reali, tipologia edilizia esistente, infrastrutture per il trasporto esistenti (queste ultime riportate nell'**Allegato 1b**).

Ad ogni UTR è stata attribuita la classe acustica sia per individuazione diretta (**Allegato 2a**) - in relazione al tipo di attività insediata ed alle funzioni e usi ammissibili - , e sia utilizzando il metodo qualitativo, assumendo i risultati delle indagini e valutazioni conoscitive effettuate in sede di redazione dallo strumento urbanistico comunale, rivolte prioritariamente a riconoscere, all'interno del territorio urbanizzato - del capoluogo e della zona produttiva - , gli ambiti prevalentemente residenziali e produttivi – differenziati in base alla densità insediativa presente - in funzione della destinazione urbanistica stabilita dal PRG (**Allegato 2c**).

¹ [...] per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto - linea ferroviaria e viabilità stradale - oltre all'assegnazione della classe acustica alle infrastrutture e alle aree prospicienti (**Allegato 2b**) - in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali della strada ed in relazione alla significatività del traffico veicolare e ferroviario², sono state definite le fasce di pertinenza acustica secondo quanto disposto dal DPR 142/2004 e DPR 459/98, di cui al Cap. 4 della presente relazione.

La definizione del quadro conoscitivo preliminare è stato quindi propedeutico alla definizione delle classi acustiche, come di seguito esposto.

Le aree particolarmente protette

Le "Aree particolarmente protette" (classe I) comprendono, così come da normativa di riferimento, le aree destinate ad uso scolastico, quelle destinate al riposo e allo svago (aree a parco e aree verdi di dimensioni significative), le aree ospedaliere, le aree che ospitano attrezzature sanitarie – generalmente case di riposo con presidio ospedaliero. Si tratta in generale delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la fruizione da parte dei cittadini. Fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Nel comune di Raiano rientrano in classe acustica I le strutture scolastiche, attrezzature collettive, le sedi di culto e le aree per dotazioni a verde pubblico.

Per questa attribuzione diretta delle aree di classe I si è fatto riferimento alla individuazione dei ricettori sensibili – perimetrati nell'Allegato I del "quadro conoscitivo preliminare" - che corrispondono agli ambiti per dotazioni indicati con la sigla COL.A nella Variante al PRG che risultano attuati.

Le dotazioni di verde pubblico "di quartiere" e le attrezzature sportive

Alcune dotazioni esistenti come le piccole aree verdi ed altre attrezzature "di quartiere" non sono state invece considerate come zone di massima tutela, proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la loro fruizione.

All'area sportiva localizzata nel capoluogo, nei pressi della sede del Municipio, benchè classificata dalla Variante al PRG come attrezzatura collettiva (COL-S) è stata assegnata la classe acustica III. Si tratta infatti di un'area che, in occasione di eventi sportivi anche di carattere locale, può costituire un attrattore di pubblico tale da indurre un aumento del livello sonoro.

Gli ambiti produttivi

Agli ambiti produttivi e commerciali esistenti – caratterizzati da usi artigianali (e non industriali) e terziari è stata attribuita la classe acustica IV – così come alle due aree di cava.

² Informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune di Raiano.

Il sistema della mobilità

Per la definizione della classe acustica da attribuire alle infrastrutture di trasporto si è fatto riferimento alla tavola 3 della Variante 2019, in cui sono rappresentate tutte le infrastrutture di trasporto esistenti e di progetto.

Alla linea ferroviaria, comprensiva di una fascia di ampiezza pari a 50 m., in considerazione del limitato numero di treni che la percorrono durante il periodo diurno è stata attribuita la classe acustica III, così come alle infrastrutture viarie principali anch'esse caratterizzate da un flusso veicolare modesto³, di seguito elencate:

- Strada statale n.5;
- la SP n.10.

Alla restante viabilità interna al Capoluogo la classe acustica è stata assegnata sulla base della significatività del traffico veicolare; pertanto alla viabilità a ridotto flusso di traffico, prospiciente ad un tessuto insediativo residenziale a medio - bassa densità, è stata attribuita la classe II, mentre alla restante viabilità, è stata assegnata la classe III.

Il territorio rurale

Al territorio rurale è stata assegnata, coerentemente con quanto indicato nella delibera regionale, la classe acustica III.

Per le sole aree interessate dal SIC "IT7110096 - Gole di San Venanzio", – in quanto aree di elevato pregio paesaggistico e ambientale – è stata assegnata la classe acustica I.

Il territorio urbanizzato

Per l'attribuzione della classe acustica al territorio urbanizzato e in generale a tutte le parti di territorio ancora prive di classificazione acustica, si è fatto riferimento alla metodologia descritta nella delibera regionale che prevede di assegnare la classe acustica alle diverse Unità Territoriali di Riferimento, attraverso il metodo qualitativo.

Come ricordato precedentemente (Cap.3) il presente Piano di Classificazione Acustica è stato redatto in coerenza con la Variante 2019 al PRG, la quale opera una suddivisione del territorio urbanizzato in ambiti urbani consolidati che presentano caratteristiche urbanistiche differenti:

- AC – ambiti urbani consolidati: si tratta di tessuti urbani di prima formazione in base alla lettura dell'evoluzione storica del comune, esterni al Centro storico, con ridotte alterazioni dell'impianto. In generale sono connotati da una struttura urbana molto semplice, frutto di aggregazioni seriali elementari tra unità edilizie disposte lungo la strada; le funzioni sono perlopiù residenziali ed artigianali;

- AC.c - Ambiti urbani in corso di completamento: sono zone in cui in larga parte il tessuto edilizio è costituito da lotti di case uni o bifamiliari con giardino, da case a schiera e da piccoli edifici in linea. Pressoché totalmente residenziale, questo tipo di tessuto urbano - che generalmente è stato edificato negli ultimi decenni - non presenta particolari qualità architettoniche o urbanistiche; fornisce tuttavia un buono standard qualitativo per la residenza privata, a bassa densità, con dimensionamento adeguato tanto

³ Informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico

dello spazio edificato come di quello aperto di pertinenza;

- AC.conv - Ambiti urbani convenzionati: Per questi ambiti, qualora sia vigente un Piano Urbanistico Attuativo, fino alla data di scadenza della convenzione sono ammessi tutti i tipi di interventi ammessi dal PUA, nel rispetto dei limiti, di parametri dimensionali e relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel piano stesso; quest'ultimo può essere sottoposto a varianti purché non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva;

- AC.i - Ambiti urbani da integrare: sono costituiti dalle parti non edificate di maggiore consistenza degli ambiti urbani di completamento previsti dal PRG previgente e non attuati all'epoca dell'adozione della Variante generale al PRG;

AC.r - AC.r* Ambito residenziale in condizioni di rischio per dissesto: il PRG perimetra come "ambito residenziale in condizioni di rischio per dissesti" (individuato nella tavola 3 con le sigle AC.r – AC.r*, l'area situata a nord-est del Centro storico, lungo la via Corfinio (Strada Statale n. 5), caratterizzata in prevalenza da condizioni di pericolosità molto elevata – P3;

Vp - Verde privato: Ambiti urbanizzati ineditati o parzialmente edificati, destinati al mantenimento del verde per giardini e parchi privati;

Per quanto riguarda le zone produttive, il PRG classifica:

AP - Ambiti produttivi di completamento: si tratta di tessuti urbanizzati parzialmente insediati, con prevalenza di funzioni produttive artigianali e industriali.

AP.c - Ambito produttivo a prevalente destinazione commerciale: si tratta di un'area urbanizzata insediata, con prevalenza di funzioni commerciali;

AT - Ambito delle Terme: Ambito parzialmente urbanizzato con presenza di funzioni turistico-ricettive, termali, commerciali e terziarie.

Tale classificazione è stata ulteriormente implementata con l'analisi del reale stato di fatto ottenibile anche mediante l'utilizzo delle foto aeree.

Il risultato di tali elaborazioni ha portato alla definizione della Unità territoriali di riferimento richiamate dalla direttiva regionale (**Allegato 2c**).


La lettura comparata delle valutazioni di cui sopra ha permesso di attribuire:

- **la classe acustica III** all'ambito del centro storico e agli ambiti urbani consolidati caratterizzati da un tessuto urbanistico saturo e limitrofo a potenziali fonti di inquinamento (SS5 e SP10);

- **la classe acustica II** alle parti di ambito urbano consolidato, caratterizzate da una bassa densità insediativa e limitata presenza di strutture ricettive, alberghiere e attività commerciali.

Quanto appena descritto è illustrato nell'immagine che segue:

- CLASSE III: assegnata alla viabilità principale (SS5 e SP10) che attraversa il territorio urbanizzato del Capoluogo;
- CLASSE II: assegnata alle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da una bassa densità insediativa e limitata presenza di strutture ricettive, alberghiere e attività commerciali.
- Alle restanti parti del territorio in oggetto è stata assegnata la CLASSE III ad eccezione delle "Aree particolarmente protette" a cui è stata assegnata la CLASSE ACUSTICA I.



6. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI PROGETTO

Come indicato nella DGR 707/P del 2011, nello stato di progetto **sono state considerate le trasformazioni urbanistiche potenziali**, vale a dire quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, non ancora attuate al momento della formazione della classificazione.

Per la definizione della classificazione acustica di progetto sono stati esaminati gli elaborati del nuovo strumento urbanistico comunale – **Variante 2019 al PRG**, ed in particolare le disposizioni normative contenute nelle schede normative relative agli ambiti di nuovo insediamento residenziale e produttivo che contengono – oltre al quadro delle caratteristiche urbanistiche principali – gli obiettivi, le funzioni e gli usi ammessi, oltre alle eventuali prescrizioni urbanistiche specifiche.

Nello specifico:

- per tutti gli ambiti e/o le aree che non hanno mutato destinazione d'uso né caratteri funzionali nel passaggio alla Variante 2019 sono state confermate le classi già attribuite nello stato di fatto;
- per quanto riguarda le nuove previsioni insediative (TR - Ambiti di nuova urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale; TP - Ambiti produttivi di nuovo insediamento; TT - Ambiti di nuova urbanizzazione a prevalente destinazione terziaria e commerciale), l'attribuzione della classe acustica è stata definita in funzione delle caratteristiche urbanistiche – usi e funzioni ammissibili – stabilite dalla Variante al PRG, come specificato nella tabella seguente.

<i>TR - Ambiti di nuova urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale</i>	Classificazione acustica	
	<i>Stato di fatto (classe acustica)</i>	<i>Stato di progetto (classe acustica)</i>
TR1	III	II
TR2	III	II (parte III)
TR3	III	II (parte III)
TR4	III	III
Conv. (PEEP)	III	II

<i>TP - Ambiti produttivi di nuovo insediamento</i>	Classificazione acustica	
	<i>Stato di fatto (classe acustica)</i>	<i>Stato di progetto (classe acustica)</i>
TP1	III	IV
TP2	III	IV
TP3	III	IV

<i>TT - Ambiti di nuova urbanizzazione a prevalente destinazione terziaria e commerciale</i>	Classificazione acustica	
	<i>Stato di fatto (classe acustica)</i>	<i>Stato di progetto (classe acustica)</i>
TT1	III	III
TT2	III	IV
TT3	III	IV

In generale la Variante 2019 del Comune di Raiano nella individuazione degli ambiti di nuovo insediamento ha fatto riferimento soprattutto alle previsioni di PRG non attuate, riesaminandole alla luce delle proiezioni di sviluppo demografico e degli obiettivi di riqualificazione urbana, con applicazione di indici perequativi nel complesso inferiori agli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria già previsti nel PRG, e con specificazione nelle schede normative di condizioni e requisiti di qualità assegnati come prescrizioni in sede di pianificazione attuativa.


Da queste considerazioni si può ritenere che le previsioni di ambiti di nuovo insediamento produrranno parti di città con caratteristiche di qualità ambientale superiori a quelle del tessuto insediato circostante.

7 LE AREE DI POTENZIALE CONFLITTO ACUSTICO

Uno degli obiettivi della classificazione acustica è quello di evidenziare le incompatibilità acustiche presenti, generate perlopiù dal contatto di zone acustiche che differiscono per più di 5dBA.

Nel complesso il Piano di classificazione acustica del territorio comunale evidenzia alcune situazioni di potenziale conflitto acustico, di seguito descritte.

Potenziale conflitto acustico tra la classe I assegnata alle aree per attrezzature collettive (attrezzature scolastiche, parco pubblici e altre aree collettive) e la classe IV relativa alla fascia prospiciente l'infrastruttura ferroviaria.



legenda:

- confine comunale
- Perimetro del territorio urbanizzato
- ▨ Viabilità esistente
- ▨ Linea ferroviaria

stato di fatto

-
-
-
-
-
-
-

classe

- I Ricettori sensibili
- II Ambiti residenziali, caratterizzati da una bassa densità insediativa, meno esposti a potenziali fonti di inquinamento acustico
- IV Ferrovia a fascia latitante di 50 m
- III Centro storico
- III Ambito delle Terme
- III Attrezzatura sportiva
- III Sede del consorzio agrario
- III Restante parte del territorio interna al TU (che comprende la viabilità e le aree residenziali esposte a potenziali fonti di inquinamento acustico)

Estratto tav. Classificazione acustica – stato di progetto

8. LE ATTIVITÀ TEMPORANEE⁴

Ai sensi dell'art. 7 della LR 23/2007, i Comuni possono rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. In particolare, le attività soggette a deroga comprendono:

- le attività di cantiere;
- l'attività agricola;
- le manifestazioni (spettacoli, luna park, manifestazioni sportive, di beneficenza, di partito, ecc.)
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antigraffine e antistorno)

Di seguito si precisano le aree ove tradizionalmente si svolgono, in determinati periodi, raduni, spettacoli, sagre - feste, concerti, circhi ecc.

1	Stadio A. Cipriani	Spettacoli, Feste
2	Lungo viale del Tratturo, comprese le aree degli impianti sportivi	Spettacoli, Feste
3	Area del parcheggio di fronte alla sede del Consorzio agrario e oleificio	Spettacoli, Concerti
4	Area del parcheggio laterale alla sede postale	Spettacoli, Concerti
5	Piazza Umberto Postiglione	Spettacoli, Concerti
6	Piazza antistante piazzale Sant'Onofrio	Spettacoli, Concerti
7	Piazza antistante l'ex convento degli zoccolanti	Spettacoli, Concerti

⁴ La disciplina delle aree per manifestazioni a carattere temporaneo è contenuta al Capo 6 del Regolamento acustico.

ALLEGATI



Quadro conoscitivo preliminare

- Allegato 1a – **Individuazione dei ricettori sensibili**
Individuazione delle sorgenti sonore principali
- Allegato 1b – **Individuazione diretta delle unità territoriali di riferimento – UTR (stato di fatto)**
Individuazione diretta delle unità territoriali di riferimento – UTR (progetto)
- Allegato 2a – **Individuazione diretta delle classi acustiche**
- Allegato 2b – **Individuazione della classi acustiche prospicienti le infrastrutture viarie e ferroviarie, interne al territorio urbanizzato del Capoluogo**
- Allegato 2c – **Individuazione diretta delle classi acustiche II e III, interne al TU del Capoluogo**

QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE - ALLEGATO 1a - INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI SENSIBILI

legenda:

- confine comunale
- - - - - Territorio urbanizzato
- ▭ Ricettori sensibili: *attrezzatura scolastica - S*
struttura socio-sanitaria - ASS
attrezzatura collettiva - A
area a verde pubblico - VP
edificio di culto - Ch
cimitero - C



QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE - ALLEGATO 1a - INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE PRINCIPALI

legenda:



confine comunale



Territorio urbanizzato


Sorgenti sonore principali:



Linea ferroviaria
Viabilità principale




Zone produttive
Ambiti interessati da attività estrattive



**QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE
ALLEGATO 1b - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' TERRITORIALI DI RIFERIMENTO (UTR) - STATO DI FATTO**

legenda:


- confine comunale
-  UTR 1 - Territorio urbanizzato
-  UTR 2 - Territorio rurale



QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE ALLEGATO 1c - INDIVIDUAZIONE DELLA UNITA' TERRITORIALI DI RIFERIMENTO (UTR) - STATO DI PROGETTO

legenda:

- confine comunale
-  UTR 1 - Territorio urbanizzato
-  UTR 2 - Territorio rurale
-  UTR 3 - Territorio urbanizzabile



ALLEGATO 2a - INDIVIDUAZIONE DIRETTA DELLE CLASSI ACUSTICHE

legenda:


..... confine comunale

□ Perimetro del territorio urbanizzato

stato di fatto classe

■ I (ricevitori sensibili: dotazioni territoriali, ambito SIC)

■ IV (zona produttiva, ambiti per attività estrattive, tracciato ferroviario e fascia latitante di 50m)
▨ ferrovia



ALLEGATO 2b - INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE PRINCIPALI, INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO DEL CAPOLUOGO


legenda:

- confine comunale
- Perimetro del territorio urbanizzato
- ▭ Viabilità principale interna al territorio urbanizzato
- ▨ Linea ferroviaria

stato di fatto

classe

- I Ricettori sensibili
- III Fascia di 50 m, prospiciente le infrastrutture viarie e ferroviarie, interna al TU
- IV Fascia di 50 m, prospiciente l'infrastruttura ferroviaria, interna al TU



ALLEGATO 2c - INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE II e III, INTERNE AL TU DEL CAPOLUOGO

legenda:

- confine comunale
- ▭ Perimetro del territorio urbanizzato
- ▨ Viabilità esistente
- ▨ Linea ferroviaria

stato di fatto

classe

- | | |
|--|---|
| | I Ricettori sensibili |
| | II Ambiti residenziali, caratterizzati da una bassa densità insediativa, meno esposti a potenziali fonti di inquinamento acustico |
| | IV Ferrovia a fascia latitante di 50 m |
| | III Centro storico |
| | III Ambito delle Terme |
| | III Attrezzatura sportiva |
| | III Sede del consorzio agrario |
| | III Restante parte del territorio interna al TU (che comprende la viabilità e le aree residenziali esposte a potenziali fonti di inquinamento acustico) |

